

AVVISO AI CONTRIBUENTI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : CHIARIMENTI IN MERITO

“Il contribuente che dimora abitualmente in una abitazione non ha diritto all'agevolazione I.C.I. prima casa, se moglie e figlio dimorano in un'altra”. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. **14389 del 15 giugno 2010**, in accoglienza del ricorso del Comune di Castelrotto, definendo così il concetto di prima casa ai fini I.C.I.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, *prevista dal co. 2 dell'art. 8 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504*, costituisce **un'agevolazione fiscale** la cui natura eccezionale impone **un'interpretazione rigorosa**: infatti, si legge nella sentenza, *“le norme di agevolazione fiscale, sono di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti”*.

L'interpretazione rigorosa, osserva la Corte, deve sorreggere anche quella relativa all'ultimo inciso dell'art. 8, co. 2, il quale dispone che *“per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro, diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”*.

In base a tale disposizione, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicabilità dell'aliquota ridotta, **una abitazione**, posseduta dal contribuente per uno dei titoli previsti dalla norma, può e deve essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari: **per il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se i suoi familiari dimorano altrove.**

Ebbene, il concetto di abitazione principale considerato dalla norma richiama quello tradizionale di residenza della famiglia desumibile dal co. 1 dell'art. 144 c.c. per cui è del tutto legittima l'applicazione del principio per il quale per **“residenza della famiglia”** deve intendersi il luogo di **“ubicazione della casa coniugale”** in quanto codesto luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che *“tale presunzione non sia stata superata dalla prova dello spostamento della propria dimora abituale causato dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”*.

Per quanto sopra, si avvisa i signori contribuenti che l'Ufficio Tributi riconosce il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, oppure all'esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, solo nel caso siano presenti i presupposti di cui sopra. In caso contrario si procederà alla liquidazione dell'imposta evasa con le relative sanzioni ed interessi.

Il Capo Settore

Dott. Vincenzo Rando